

ORDINANZA N. 31/2013

IL PRESIDENTE

VISTO il D.P.R. 23/06/2000, concernente l'istituzione dell'Autorità Portuale di Salerno, il D.M. 24/08/2000, con il quale è stata individuata la relativa circoscrizione territoriale ed il successivo D.M. 11/3/2003 di estensione della predetta circoscrizione territoriale di competenza;

CONSIDERATO che in virtù di tale istituzione, e nell'ambito del territorio di competenza, l'Autorità Portuale esercita le funzioni di amministrazione previste dalla legge 84/94 ed, in particolare, esercita il potere di Ordinanza previsto dall'articolo 6, per quanto concerne la sicurezza in ambito portuale;

CONSIDERATO che non di rado vi è la necessità di accedere all'interno dei cunicoli del porto commerciale, per effettuare lavori di manutenzione e/o riparazione;

VISTA la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro ed, in particolare, il D.lgs. 81/08 ed il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177;

RITENUTO che si rende necessario impartire disposizioni per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori;

VISTI l'art. 59 del Regolamento del Codice della Navigazione e l'art. 8 ed in particolare il comma 3 lettere f) ed h) della Legge 84/94;

Art. 1)

Accesso ai cunicoli del porto commerciale

L'accesso ai cunicoli del porto commerciale deve avvenire in ipotesi di estrema necessità, in considerazione delle caratteristiche dei cunicoli stessi e dei relativi rischi presenti per la sicurezza e la salute.

Le attività avvengono ad esclusivo rischio e responsabilità dell'impresa operante, che dovrà essere ricompresa tra quelle previste all'interno dell'Ordinanza 12/09 dell'Autorità Portuale di Salerno, consultabile sul sito internet istituzionale.

Art. 2)

Prescrizioni di carattere generale

Le imprese che, in caso di estrema necessità, accedono all'interno dei cunicoli del porto commerciale di Salerno devono rispettare tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ed, in particolare, del D.lgs. 81/08.

Inoltre le imprese che vi accedono sono tenute ad adottare ogni altra precauzione che si rendesse necessaria per garantire la sicurezza degli operatori.

Art.3)

Prescrizioni particolari

Le imprese che, in caso di estrema necessità, accedono all'interno dei cunicoli del porto commerciale di Salerno devono rispettare tutto quanto previsto nel Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 - *Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di*



AUTORITÀ PORTUALE
SALERNO

inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed in particolare devono:

- a. applicare le vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
- b. garantire la presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- c. aver effettuato le attività di informazione e formazione di tutto il personale impiegato, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento;
- d. possedere dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature;
- e. aver effettuato le attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- f. non aver ricorso a subappalti;
- g. aver efficacemente attuato una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco (in particolare garantendo l'evacuazione in piena sicurezza in caso di malore/ incidente);
- h. garantire l'accessibilità e l'uscita in piena sicurezza anche in condizioni ordinarie;
 - i. essere in grado di operare in piena autonomia;
 - j. avere la disponibilità almeno di una barella con cinghie di tenuta;
 - k. assicurare la presenza di almeno tre persone, due dentro ai cunicoli ed una all'esterno;
 - l. utilizzare stivali adeguati, per la presenza di fango all'interno dei cunicoli (fino a 40 cm di spessore);
 - m. utilizzare un sistema per la ventilazione forzata;
 - n. utilizzare un sistema di illuminazione portatile, con almeno una torcia di riserva;
 - o. essere consapevoli della presenza all'interno dei cunicoli:
 1. di cavi elettrici sottotensione;
 2. di condutture idriche in pressione;
 3. di grate erose dalla ruggine;
- p. impiegare preferibilmente personale con altezza inferiore ad 1,70 metri.

Art.4)

Sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, – salvo che il fatto non costituisca reato - ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art.5)

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del 01/01/2014 .

Salerno, 29.11.2013

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea Annunziata